

Quesito n. 1

Si chiede di specificare:

1. quanto personale deve essere presente nelle fasce orarie di apertura del centro di raccolta, indicate nell'allegato 2;
 2. se il monte ore complessivo previsto coincide con quello indicato nella tabella del personale in dotazione, riportata sempre nell'allegato 2.
- In caso di risposta negativa, si chiede di specificare il monte ore minimo obbligatorio complessivo.

Risposta:

1. Il personale presente nelle fasce orarie di apertura al pubblico della piattaforma necessita di n. 4 operatori compresenti (vedasi allegato 2);
2. In riferimento al monte ore complessivo previsto, vedasi allegato 9.

Quesito n. 2

Con riferimento all'allegato n. 9 del CSA "personale impiegato", si chiede di confermare se ci sono soggetti svantaggiati di cui alla legge 381/91 ed, in caso affermativo, individuare quali dei livelli riportati sempre nell'allegato risultano rientranti nei predetti soggetti.

Quesito n. 3

Si chiede di indicare quali sono i soggetti svantaggiati presenti in organico e oggetto di riassorbimento in conformità con la clausola sociale.

Risposta:

In risposta ai quesiti nn. 2 e 3 si ritiene opportuno fornire la tabella sottostante:

| COOPERATIVA | CCNL | LIVELLO | SCATTI | SUPERMINIMO | L.381/91 | MONTE ORE SETTIMALE | ASSUNTO DAL | CONTRATTO |
|---------------|---------------------|---------|--------|-------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|
| Spazio Aperto | Cooperative Sociali | B1 | 5 | | | 38 | 21/12/1990 | tempo indeterminato |
| Spazio Aperto | Cooperative Sociali | A1 | 5 | | X | 38 | 02/05/2016 | tempo indeterminato |
| Spazio Aperto | Cooperative Sociali | A2 | 5 | | | 38 | 08/07/2010 | tempo indeterminato |
| Spazio Aperto | Cooperative Sociali | B1 | | 100 | | 38 | 03/05/2022 | tempo indeterminato |
| Spazio Aperto | Cooperative Sociali | A1 | 3 | | | 38 | 13/06/2015 | tempo indeterminato |

Quesito n. 4

Con riferimento all'allegato 8 del CSA ed al quadro economico di cui all'allegato n. 7 sempre del CSA, rileviamo che il costo totale della manodopera da voi stimato su base annua è pari a € 110.558,63 con un costo totale appalto pari a € 442.240,00.

Vi chiediamo conferma che il costo da voi stimato si riferisca ad un totale ore settimanali di attività pari a 119,09 per i quattro operatori, con un totale di ore annue pari a 6.192,92.

Il dato relativo alle ore settimanali e annuali l'abbiamo ottenuto prendendo a riferimento l'importo annuo a base d'asta di ogni singolo soggetto, dividendolo per il costo orario ad esso abbinato come da voi indicato.

A titolo di esempio: soggetto A1 - € 27.112,85/17,51 = 1.548,42 ore annue/52 = 29,78 ore settimanali. Infatti, se noi applicassimo le 38 ore settimanali di cui all'allegato n. 8 del CSA e le moltiplicassimo per 52 settimane, sempre per il costo orario di € 17,51 otterremmo un costo della manodopera maggiore, pari a € 34.599,79 anziché € 27.112,85 come da voi quotato per la base dell'appalto (lo stesso calcolo vale per gli altri 3 soggetti: A2 B1* A1).

A titolo di esempio: soggetto A1 € 27.112,85/17,51 = 1.548,42 ore annue/52 = 29,78 ore settimanali. Infatti, se noi applicassimo le 38 ore di cui allegato 8 del CSA e le moltiplicassimo per 52 settimane, sempre per il costo orario di € 17,51 otterremmo un costo manodopera annuo maggiore, pari a € 34.599,76 anziché € 27.112,85 come da voi quotato per la base dell'appalto (lo stesso vale per gli altri 3 soggetti: A2 - B1* A1).

Risposta:

Il costo totale della manodopera dell'Allegato 8 è stato calcolato sulla base delle tabelle del costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali. Come da allegato 2 si richiede presenza di quattro operatori durante l'orario di apertura al pubblico. Ciò comporta 35,5 ore settimanali per ciascun operatore contro le 38 del contratto individuale.

Quesito n. 5

Si chiede conferma se con l'espressione “strutturazione della funzione amministrativa per la compilazione delle scritture ambientali” (Punto 17.1 del Disciplinare di gara, 1° requisito della tabella dei criteri dell'offerta tecnica) si intenda la compilazione dei formulari per i registri di conferimento dei rifiuti.

Risposta:

Si precisa che si intende non solo i formulari di identificazione del rifiuto ma anche i registri di carico scarico dei rifiuti (e tutti i sistemi di tracciabilità del rifiuto che in futuro dovessero essere imposti dalle Autorità competenti), nonché i report dei flussi (comprensivi di trasportatore e di destino) necessari alla compilazione di ORSO e MUD.

Quesito n. 6

In riferimento a quanto indicato all' art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto: “Il Responsabile Tecnico dovrà essere inquadrato nell'organico del personale

dipendente dall'Appaltatrice...”, si chiede cortesemente conferma se possa ritenersi esaustiva del requisito anche una forma di collaborazione con partita Iva attualmente in vigore.

Risposta:

Per definizione non possono coesistere in capo alla stessa persona le due qualità diverse di lavoratore dipendente e di lavoratore autonomo.

Si ribadisce che il Responsabile tecnico dovrà essere inquadrato nell'organico del personale dipendente.

Quesito n. 7

In merito al riscontro circa il quesito posto relativo al responsabile tecnico, siamo a rilevare quanto segue.

Con la Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il comitato nazionale dell'albo gestori ambientali ha emanato le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico”. I compiti specifici del Responsabile Tecnico per la categoria di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 1 - Centri di raccolta, riportati nella suddetta delibera sono:

- Garantire formazione e addestramento del personale dei centri di raccolta;
- Garantire che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente

Figura diversa è il DIRETTORE di un impianto di gestione rifiuti rammentata nella Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0001121.21-01-2019. Tale circolare al punto 6 riporta: “La responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione. Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell’incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

Alla luce di quanto riportato sopra è evidente che le figure del responsabile tecnico ha mansioni e funzioni diverse rispetto a quelle del direttore tecnico dell'impianto, e pertanto la richiesta del capitolato di garantire un responsabile tecnico alle dirette dipendenze della società concorrente (quale lavoro subordinato), con presenza fisica nel centro di raccolta e con funzioni di coordinamento operativo, si pone in contrasto con la normativa di secondo livello sopra citata.

Le due funzioni non possono infatti essere cumulate in capo alla stessa persona fisica, ma la funzione del coordinamento operativo e direzione tecnica, operata dal direttore tecnico (questi si, facente parte dell'organico dell'aggiudicatario e con presenza fisica nel cantiere) deve essere tenuta distinta da quella del responsabile tecnico dell'iscrizione all'albo, quale figura di garanzia nei confronti della stazione appaltante rispetto al rispetto delle normative di settore. La normativa non richiede che quest'ultimo sia alle dirette dipendenze della società concorrente e presente nel cantiere.

Risposta:

Posto che il ruolo del Responsabile Tecnico sia una delle condizioni necessarie per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e che tale ruolo vada distinto da quello del Direttore Tecnico (descritto all'art. 12 del CSA), si ammette che la prima figura possa essere indistintamente ricoperta da un dipendente o da un soggetto esterno all'inquadramento dell'organico dell'operatore economico concorrente, mentre la seconda debba di necessità essere soggetto interno allo stesso.

Quesito n. 8

Richiesta chiarimento art. 6.3 disciplinare (possesso risorse tecniche e umane): in riferimento a quanto previsto dal requisito 6.3 del disciplinare, siamo cortesemente a chiedere conferma, per la dimostrazione del possesso delle risorse tecniche e umane in misura doppia rispetto alle risorse da impiegare nell'espletamento del servizio, che sia sufficiente un'autodichiarazione con la sola indicazione generica della qualifica degli operatori, senza cioè anche dell'indicazione di livelli e/o altre ulteriori specifiche in relazione agli stessi.

Risposta:

Si conferma che la comprova dei requisiti richiesti è ritenuta soddisfatta mediante presentazione di autocertificazione contenente indicazione della qualifica degli operatori.

Ulteriori specifiche sono a discrezione del concorrente.